



**COMUNE DI COLLAZZONE**

*Provincia di Perugia*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**Procedura ad evidenza pubblica sotto soglia, ai sensi dell'art. 20 e 30 D.Lgs.163/2006 e della L.R. 5/2007, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo ubicato in Collazzone capoluogo**

**Codice C.I.G. X24173468A**

## **INDICE**

### **PARTE I - CONCESSIONE**

- Articolo 1 – Oggetto della concessione
- Articolo 2 – Durata della concessione
- Articolo 3 – Consegna, funzionamento e fruizione della struttura
- Articolo 4 – Modalità di gestione
- Articolo 5 – Tariffe e proventi
- Articolo 6 – Canone di concessione
- Articolo 7 – Oneri a carico del concessionario
- Articolo 8 – Locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo
- Articolo 9 – Personale - Attrezzature e arredi
- Articolo 10 – Pubblicità e sponsorizzazioni
- Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza
- Articolo 12 – Responsabilità, cauzioni e garanzie assicurative
- Articolo 13 – Oneri a carico del Comune
- Articolo 14 – Contributo comunale
- Articolo 15 – Documentazione da trasmettere al Comune
- Articolo 16 – Controlli e verifiche
- Articolo 17 – Sospensione
- Articolo 18 – Divieto di subconcessione
- Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa
- Articolo 20 – Sede legale e domicilio del concessionario
- Articolo 21 – Trattamento dei dati personali
- Articolo 22 – Controversie
- Articolo 23 – Spese contrattuali
- Articolo 24 – Norme di rinvio

### **PARTE II - AFFIDAMENTO**

- Articolo 25 – Soggetti ammessi alla gara
- Articolo 26 – Requisiti di partecipazione
- Articolo 27 – Obbligo di presa visione dei luoghi
- Articolo 28 – Criterio di aggiudicazione
- Articolo 29 – Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003
- Articolo 30 – Rispetto della legge 190/2012 e s.m.i.
- Articolo 31 – Informazioni complementari e disposizioni finali

### **ALLEGATI**

- Allegato A – Protocollo di legalità
- Allegato B – Planimetria
- Allegato C – Tariffe massime di utilizzo dell'impianto (Deliberazione G.C. n.66/2015)

## **PARTE I - CONCESSIONE**

### **Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale ubicato in Collazzone capoluogo, Viale Marconi n.30-32, distinto al foglio catastale n.37 part.69, come da planimetria scala 1:2000 allegata al presente capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B). e costituito da:

- piano a quota 31 costituito da un piano livellato per usi plurimi;
- piano a quota 39 costituito da n.1 campo da tennis, n.1 campo di calcetto e palazzina servizi con locali bar e cucina;
- piano a quota 47 e 49 costituito da un campo polivalente (escluso prefabbricato e spazi e strada per l'accesso al prefabbricato e relativi parcheggi al servizio del prefabbricato);
- spazi adiacenti a quanto sopra descritto e scarpate lungo le comunali e tra i vari piani.

2. Il Concessionario prenderà in gestione l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

3. La gestione dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia. La gestione è finalizzata alla massima valorizzazione delle strutture, nell'ottica di una conduzione che assicuri un'offerta completa e più ampia possibile.

L'aggiudicatario assumerà come proprie le finalità di:

- garantire il più ampio uso delle strutture e garantirne l'utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, nei termini condizioni e tariffe massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.66/2015;
- garantire l'accesso gratuito alle scuole per consentire ai ragazzi l'esercizio dell'attività fisica, ricreativa, ludica ed educativa, compatibilmente con il calendario sportivo delle attività organizzate dal gestore dell'impianto;
- garantire al Comune di Collazzone l'uso gratuito per n.10 (dieci) giorni all'anno per consentire lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive, ricreative o culturali da questo promosse e/o patrocinate;

4. Il servizio oggetto della presente procedura è ricompreso fra quelli di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006: ai sensi dell'art.20, comma 1, del predetto D.Lgs. 163/2006 non risulta, pertanto, soggetto all'applicazione del medesimo D.Lgs.163/2006 se non per le disposizioni di cui al medesimo art.20 in quanto compatibili, nonché per gli articoli espressamente richiamati dalla determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Collazzone n.218 del 23.11.2015, dal bando di gara, dal disciplinare e dal presente Capitolato.

### **Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione oggetto del presente Capitolato avrà durata per il periodo gennaio 2016 – 31.12.2017, salvo disdetta di una delle due parti previo preavviso di tre mesi.

2. E' esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Il rapporto cesserà di diritto senza alcuna necessità di disdetta alla scadenza.

3. E' in facoltà del Comune di Collazzone, nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia, procedere alla consegna del servizio al soggetto risultato aggiudicatario anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula della relativa convenzione e sotto le riserve di legge.

### **Articolo 3 – CONSEGNA, FUNZIONAMENTO E FRUIZIONE DELLA STRUTTURA**

1. La consegna delle strutture di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante redazione di apposito Verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza dei beni immobili e mobili di ciascuna struttura degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Concessionario con la quale riscontra, accerta e riconosce l'idoneità dell'impianto sportivo che sta per prendere in consegna.
2. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune di Collazzone al termine della concessione, perfettamente mantenuto ed efficiente.
3. Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto sportivo e delle attività collaterali il Concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc. previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime attività.
4. Il Concessionario dovrà curare il corretto e puntuale funzionamento dell'impianto oggetto della concessione, assicurandone la massima fruibilità ed un'apertura al pubblico la più ampia possibile, per soddisfare le richieste dei cittadini e per gare/tornei/eventi. L'attività sportiva può essere integrata con manifestazioni non sportive (congressi, mostre, eventi di pubblico spettacolo, eventi ricreativi) e con eventi organizzati dal Comune per un massimo di dieci giornate all'anno, compatibilmente con l'utilizzo programmato per la medesime attività sportive.

### **Articolo 4 – MODALITA' DI GESTIONE**

1. Il Concessionario è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti e gestirà l'impianto sportivo oggetto del presente capitolato avvalendosi di personale e mezzi propri, esonerando il Comune di Collazzone qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, per danni che potrebbero verificarsi a cose, animali o persone. Tutti gli oneri relativi ai contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici del personale impiegato nell'espletamento delle attività e/o dei soci iscritti alla società concessionaria, fanno capo al concessionario;
2. Il Concessionario dovrà provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il regolare funzionamento della struttura e per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato;
3. Il Concessionario dovrà mantenere a propria cura e spese costantemente in perfetto stato di manutenzione l'immobile oggetto del presente capitolato;
4. Il Concessionario si impegna a:
  - a) osservare tutti gli oneri ed obblighi previsti a proprio carico dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia;
  - b) organizzare e promuovere le attività finalizzate ad incentivare l'uso delle strutture sportive da parte di tutti i potenziali utenti, coerentemente con i propri fini statuari.
  - c) consentire gratuitamente lo svolgimento di manifestazioni e/o attività organizzate o patrocinate dal Comune di Collazzone e comunicare con congruo anticipo, in modo tale da non farle coincidere con altre manifestazioni; l'uso delle strutture sportive da parte dell'Amministrazione comunale è gratuito ed ha la precedenza su ogni altra iniziativa/attività del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori degli immobili oggetto di convenzione;
  - d) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani e a favorire le attività sportive, culturali e ricreative che rispondono ai diffusi bisogni fisici, psichici e sociali della collettività e a sviluppare le forme e le esperienze associative;

5. Il Concessionario non potrà eseguire lavori a carattere straordinario sui beni immobili in questione, neppure a carattere provvisorio, o destinare gli stessi ad uso diverso, salvo interventi di emergenza che si rendessero necessari in via d'urgenza previa autorizzazione comunale ai sensi di legge.

#### **Articolo 5 – TARIFFE E PROVENTI**

1. Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente e per tutta la durata della convenzione la struttura sportiva di cui al precedente articolo 1, facendo propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale dell'intero impianto e di tutte quelle attività previste nell'offerta aggiudicata

2. Saranno di esclusiva competenza del concessionario i proventi che questo introiterà per la gestione delle strutture ed in particolare:

- a) introito delle tariffe d'utenza di cui al progetto di aggiudicazione entro i limiti del relativo tariffario massimo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.66/2015 (allegato C);
- b) introiti derivanti dalle iniziative organizzate direttamente dallo stesso concessionario;
- c) i proventi derivanti da attività anche di tipo ricreativo svolte all'interno delle strutture, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d) introiti derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari e dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con il Comune e l'installazione di materiali per la pubblicità, in accordo con il concessionario, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.
- e) ogni altro ricavo di gestione derivante dalle attività del concessionario in coerenza con il presente capitolato e l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

3. In ordine agli introiti ed attività di cui al precedente punto 2. rimane di esclusiva responsabilità del concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

4. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno delle strutture, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

#### **Articolo 6 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. La concessione è a titolo oneroso. Il canone annuo di concessione a favore del Comune di Collazzone è stato determinato in via ricognitoria, tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle finalità di utilizzo della struttura sportiva oggetto di concessione, adottando un canone annuo di concessione a base d'asta pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per un totale complessivo, relativo alla durata della concessione di cui al precedente articolo 2, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

2. Il predetto canone annuo di Euro 500,00 (cinquecento/00), costituisce l'importo a base d'asta della procedura oggetto del presente Capitolato, da aggiudicare secondo il criterio e con le modalità di cui alla parte seconda ed al disciplinare di gara.

3. Per l'utilizzazione degli impianti il Concessionario verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuo il cui importo è pari all'importo a base d'asta, aumentato dell'offerta economica dell'aggiudicatario, che verrà detratto dal contributo comunale spettante al Concessionario ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 14.

## Articolo 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione della struttura sportiva di cui al precedente art.1 mantenendole in perfetto stato di conservazione e manutenzione e garantendo la piena funzionalità ed efficienza. Il concessionario, oltre a quanto già precedentemente indicato, si obbliga:

- a) ad effettuare il servizio di vigilanza e custodia della struttura negli orari di apertura per assicurare l'integrità dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti;
- b) a provvedere ad un'adeguata pulizia degli spazi delimitati dalla recinzione, degli spogliatoi e dei servizi igienici e di ogni altra struttura dell'impianto che venga utilizzata provvedendo alla relativa disinfezione e disinfestazione;
- c) a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e di riscaldamento) in perfetta efficienza e funzionalità ai sensi della normativa vigente in materia. Qualsiasi opera, lavoro o manufatto necessita di preventiva autorizzazione da parte del Comune. Ogni eventuale miglioria che consti di opere edili e/o impiantistiche è in ogni caso soggetta alla normativa di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, dovrà essere incardinata nell'ambito dei procedimenti comunali, con eventuale, ove coerente con le specifiche previsioni normative, sponsorizzazione da parte del soggetto gestore;
- d) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. dal D.M. 18.03.1996 e dalla normativa in materia ed a tutti gli obblighi di cui al successivo articolo 11.;
- e) ad acquisire ogni certificazione, licenza e/o autorizzazione necessaria all'esercizio della gestione;
- f) a provvedere alla verifica e riparazioni periodiche e verniciatura delle recinzioni e dei cancelli per l'intero complesso;
- g) a provvedere alla pulizia, tinteggiatura e riparazioni relative al nucleo servizi per il pubblico, del blocco spogliatoi;
- h) a provvedere a propria cura e spese, ai sensi della normativa vigente in materia, a dotare gli impianti del personale, anche volontario, necessario ed idoneo ad assicurare il funzionamento degli impianti compresa l'igiene ed il decoro;
- i) a provvedere a proprie spese alla dotazione dei beni, materiali, delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che representerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione;
- j) a provvedere alla pulizia e controllo delle griglie e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
- k) a segnalare eventuali danni o disfunzioni che si verificheranno durante l'intero periodo di concessione agli uffici comunali competenti e ad adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- l) a provvedere la nomina di un Responsabile della direzione dell'impianto, che curerà i rapporti con il Comune di Collazzone, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di sottoscrizione della convenzione;
- m) a definire una programmazione annuale e/o stagionale di attività, sia essa sportiva che culturale e del tempo libero, volta alla qualificazione dell'impianto e dell'offerta di servizi all'utenza in coerenza con l'offerta presentata in sede di gara;
- n) a provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione, anche attraverso l'obbligo di esposizione, del tariffario e di ogni altra comunicazione trasmessa dal Comune e ritenuta utile per l'utenza.

2. Il Concessionario assume a proprio carico le utenze per il consumo di acqua, energia elettrica, gas metano, le utenze telefoniche, nettezza urbana e quant'altro relativo all'uso delle strutture sportive oggetto di concessione. Il Concessionario si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome le predette utenze.

3. Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme che disciplinano l'uso degli impianti sportivi e delle norme nazionali e regionali circa le condizioni

igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. L'acquisizione di ogni certificazione necessaria all'esercizio di gestione resta a carico del Concessionario, ivi compresa l'omologazione degli spazi sportivi in relazione alle attività che stagionalmente vi si svolgono.

4. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevato il Comune da ogni responsabilità.

#### **Articolo 8 – LOCALI BAR E CUCINA ANNESSI ALL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. Il Concessionario è autorizzato a gestire i locali bar e cucina annessi all'impianto sportivo e/o a installare distributori automatici di alimenti e bevande. L'allestimento dello spazio destinato a tali servizi è a completa cura e spese del Concessionario.

2. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal Concessionario nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

4. In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale di esercizio, il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario.

5. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune una volta concluso il rapporto contrattuale.

#### **Articolo 9 – PERSONALE – ATTREZZATURE E ARREDI**

1. Il Concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e formato ed in numero adeguato ad assicurare un buon funzionamento e la migliore fruizione della struttura. Qualora il Concessionario sia un associazione sportiva in forma singola od associata, la stessa potrà inoltre avvalersi di propri associati, per la gestione degli impianti con idonea preparazione tecnica, gli stessi dovranno essere assicurati contro eventuali infortuni. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario, e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale ed il Comune.

2. Il Concessionario provvede alla dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari per il buon svolgimento del servizio senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Alla scadenza della Concessione, le attrezzature e gli arredi, quali risultanti dai verbali di cui al precedente articolo 3, entreranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune.

#### **Articolo 10 – PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI**

1. Il Concessionario gestisce autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione nella struttura oggetto di concessione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.

2. L'installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa

vigente in materia e al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dal Comune.

3. Il Concessionario definisce autonomamente ed introita le tariffe da applicare e verifica il regolare pagamento della relativa imposta di legge.

4. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

#### **Articolo 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Sono a carico del Concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri obblighi ed adempimenti, diretti ed indiretti, riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con esonero del Comune di Collazzone da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica ed attuazione del Piano di sicurezza e di emergenza, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" e s.m.i..

3. Il Concessionario dovrà comunicare, in sede di sottoscrizione della convenzione, il nominativo del Responsabile della Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., del Responsabile della Sicurezza, ai sensi D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii., e del medico competente. La presenza del Responsabile della sicurezza deve essere garantita durante il periodo di funzionamento di ogni impianto in presenza di pubblico, in ottemperanza all'art. 19 del D.M. 18.03.1996, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto del relativo Piano di sicurezza.

4. Sono a carico del Concessionario la predisposizione, l'aggiornamento, la verifica e l'attuazione del Documento Valutazione Rischi.

5. Il Concessionario dovrà, inoltre, dotare le strutture sportive di un presidio di primo soccorso, completo dei medicinali e delle attrezzature idonee ed a norma e mantenere tale presidio attraverso il sistematico reintegro delle scorte.

6. In caso di commistione di più organizzazioni lavorative nel medesimo spazio di lavoro, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare, la necessaria valutazione dei cd. "rischi interferenziali", cui consegue la redazione del cd. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

#### **Articolo 12 – RESPONSABILITA', CAUZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario dovrà produrre, prima della stipula della convenzione, la cauzione definitiva sotto forma di fidejussione assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) contenente le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ai sensi art. 1944 c.c.;
- sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune di Collazzone;
- durata fino alla data di scadenza della Concessione ovvero sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità se successivo;
- impossibilità di opporre al Comune di Collazzone il mancato pagamento del premio da parte del concessionario;
- rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c..

2. Il Concessionario è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso delle strutture oggetto di concessione, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, esclusi quelli di forza maggiore (terremoto, alluvione, trombe d'aria, etc.) arrecato



ai beni di proprietà comunale nonché a terzi o cose di terzi connesso all'espletamento delle attività sportive e ricreative di che trattasi.

4. Il Concessionario dovrà stipulare adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa che sollevino il Comune di Collazzone da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per un massimale minimo unico di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) con la clausola che il Comune di Collazzone è considerato terzo.

5. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune di Collazzone.

6. Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone o cose derivanti in qualsiasi modo e momento dall'uso dei beni comunali medesimi.

### **Articolo 13- ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Sono a carico del Comune di Collazzone, nei limiti delle risorse previste in Bilancio, tutte le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria delle strutture sportive secondo quanto stabilito nel DPR 380/2001 art.3, purché non derivi da incuria, negligenza e/o mancata custodia del gestore. I suddetti lavori saranno eseguiti nei tempi tecnici strettamente necessari e in un periodo da concordare tra le parti.

2. Qualora si renda necessario provvedere con urgenza all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, che possono pregiudicare il funzionamento della struttura, nessun importo sarà dovuto al Concessionario a titolo di mancato guadagno o indennità.

3. Il Comune ha facoltà, anche in pendenza di stipula, di porre in essere ogni eventuale intervento che si rendesse necessario al fine del rispetto di norme di legge, senza che gli eventuali disagi anche in ordine alla fruizione degli impianti e/o modifiche dello stato dei luoghi possano determinare alcuna emersione di diritto alcuno di qualsiasi natura (anche, a titolo meramente esemplificativo, risarcitoria, indennitaria, etc...) in capo al Concessionario.

4. Ogni miglioria comunque apportata all'impianto sportivo costituisce proprietà comunale, senza obbligo di indennizzo alcuno al Concessionario.

### **Articolo 14 – CONTRIBUTO COMUNALE**

1. Il Comune si obbliga a versare al Concessionario un contributo complessivo annuale di Euro 2.000,00 (duemila/00) al fine di consentire la massima valorizzazione della struttura oggetto di concessione.

2. Il contributo annuo di cui al precedente punto 1., verrà erogato, entro il mese di agosto, al netto del canone di concessione di cui al precedente art.6, aumentato dell'offerta in rialzo effettuata in sede di gara dall'aggiudicatario.

### **Articolo 15 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE**

1. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 30 luglio di ogni anno, il bilancio dell'esercizio sociale dell'anno precedente, oltre ad un prospetto riepilogativo attestante le seguenti poste:

a) Entrate:

- affitto dei beni immobili oggetto di affidamento a terzi;
- proventi tariffe utenti;
- proventi derivanti dall'esercizio della pubblicità;
- altri eventuali proventi;

b) Spese:

- utenze;
- custodia e manodopera;
- acquisto prodotti ed attrezzature;
- tasse pubblicitarie, assicurazioni etc...;
- manutenzione ordinaria degli immobili;

2. Il Concessionario dovrà, inoltre, presentare al Comune, entro il 30 luglio di ogni anno, una relazione nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente: lo stato della manutenzione generale delle strutture; la rilevazione annuale dei consumi per utenze acqua, energia elettrica, gas; le attività che si sono svolte nelle strutture sportive oggetto di concessione nell'anno precedente.

### **Articolo 16 - CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Nel corso della concessione il Comune di Collazzone si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di conservazione delle strutture sportive di cui all'art.1, la perfetta efficienza degli impianti e dei servizi.

2. Ai controlli sono preposti, per quanto di competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Polizia Municipale e l'Ufficio Servizi Sociali, a mezzo di propri funzionari che avranno, perciò, libero accesso all'interno delle strutture.

3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della concessione deve essere effettuata la verifica definitiva della gestione, alla presenza del concessionario e del Responsabile del patrimonio comunale e con redazione di apposito verbale, allo scopo di verificare lo stato di manutenzione delle strutture e le eventuali carenze manutentive al fine della definitiva riconsegna al Comune di Collazzone. In tale occasione possono essere richiesti al Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria necessari. Al termine delle operazioni deve essere redatto dal Comune di Collazzone il certificato di verifica di conformità ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

### **Articolo 17 - SOSPENSIONE**

1. Il Comune, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo, senza che il Concessionario possa vantare pretesa alcuna:

- a) per ragioni di Protezione Civile;
- b) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- c) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- d) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;

2. La sospensione sarà comunicata al Concessionario con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

### **Articolo 18 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione della struttura sportiva di cui al precedente articolo 1, sotto qualsiasi forma, pena la decadenza immediata dalla convenzione con conseguente risarcimento danni al Comune di Collazzone.

2. E' consentito l'eventuale affidamento a terzi delle attività di manutenzione ordinaria e/o di altre attività restando comunque il Concessionario l'unico responsabile nei confronti del Comune

dell'andamento complessivo dell'intera concessione e con esclusione di ogni responsabilità del Comune. Il Concessionario deve comunicare al Comune di Collazzone i nominativi delle ditte incaricate attestando il possesso, da parte di queste, dei requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

3. Ove il concessionario decida di attivare un servizio bar all'interno dell'impianto sportivo, questi potrà gestirlo solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

#### **Articolo 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. E' facoltà del Comune di Collazzone di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed altri che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) frode nell'esecuzione della convenzione;
- c) inosservanza del divieto di sub-concessione di cui al precedente art.18;
- d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
- e) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
- f) gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
- g) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale degli impianti sportivi senza giustificato motivo;
- h) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente.

2. E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Collazzone.

#### **Art. 20 – SEDE LEGALE E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

1. E' espressamente vietato al Concessionario di assumere a propria sede legale l'immobile oggetto della presente procedura.

2. Il Concessionario dovrà eleggere nella convenzione il proprio domicilio. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

#### **Articolo 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune di Collazzone, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, designa il Concessionario responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dell'esecuzione della concessione, necessariamente acquisirà. In particolare il Concessionario:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in concessione;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere

sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- dovrà designare gli Incaricati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dal Comune in materia.

#### **Articolo 22 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla concessione di cui trattasi resta inteso tra le parti la competenza in via esclusiva del Foro di Perugia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Articolo 23 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Collazzone. L'impresa dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l'hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l'effettuazione dell'operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E' onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente hardware-software, ed avere perfetta conoscenza sul suo utilizzo.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto ivi comprese le spese di registrazione e di bollo sono a carico del concessionario.

#### **Articolo 24 – NORME DI RINVIO**

1. La partecipazione alla procedura di affidamento relativa al presente Capitolato comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli atti tecnico-amministrativi (determina a contrarre, bando di gara, capitolato, disciplinare di gara e relativi allegati) cui viene fatto espresso rinvio.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia al Codice Civile e alle norme e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso della concessione comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

## **PARTE II – AFFIDAMENTO**

### **Articolo 25 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 5 e 6, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sia in forma singola che associata, di seguito indicati:
  - le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 136/2004, convertito dalla legge 186/2004, che indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e che possono assumere una delle forme indicate dall'art.90, comma 17, lettere a), b) e c) della Legge 289/2002 ed ai sensi della L.R.5/2007;
  - soggetti di cui all'art. 34, comma 1, D. Lgs. 163/2006 con oggetto sociale pertinente; è ammessa la partecipazione delle imprese sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità stabilite dall'art. 37 del D. Lgs n. 163/2006, dotate delle necessarie capacità e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge,
2. E' consentita la partecipazione in forma associata da parte di raggruppamenti già costituiti o da costituire in caso di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento. La violazione dei sopracitati divieti comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio al quale partecipa. Con riferimento all'art.37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
3. Nella procedura oggetto del presente capitolato non opera l'istituto dell'avvalimento.

### **Articolo 26 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Per partecipare alla gara, i soggetti interessati di cui all'articolo 25 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:** non essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, del D.Lgs.163/2006 e s.m., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
  - b) **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**
    - per i soggetti di cui al comma 1, punto 1), del precedente articolo 25: possesso delle relative iscrizioni e riconoscimenti C.O.N.I. alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
    - per tutti i soggetti di cui al punto 2) del precedente articolo 25: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto pertinente a quello della presente procedura;
  - c) **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:** aver gestito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara di cui alla presente procedura (2010/2014), per un periodo minimo di dodici mesi, almeno un impianto sportivo pubblico o privato con l'indicazione dell'impianto, della sua composizione, delle date di inizio e fine gestione e della natura pubblica o privata del soggetto concedente;
  - d) Costituisce inoltre presupposto per l'ammissione alla gara aver effettuato e documentato, nelle forme di cui al successivo articolo 27, l'obbligatoria presa visione dei luoghi oggetto della concessione.
2. Si precisa che, in caso di raggruppamento di concorrenti:

- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuno dei concorrenti raggruppati;
- il requisito di capacità tecnico-professionale, non frazionabile, deve essere posseduto almeno da uno dei componenti del raggruppamento;
- il requisito di cui al precedente punto b) deve essere posseduto da ognuno dei concorrenti raggruppati o consorziati tenuti all'iscrizione in questione.

#### **Articolo 27 – OBBLIGO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI**

1. Per partecipare alla gara è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, *pena l'esclusione*, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi oggetto di concessione.
2. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti devono inoltrare al Comune di Collazzone una richiesta di sopralluogo - a mezzo p.e.c. [comune.collazzone@postacert.umbria.it](mailto:comune.collazzone@postacert.umbria.it) o e-mail [silvanafavetti@comune.collazzone.pg.it](mailto:silvanafavetti@comune.collazzone.pg.it) o fax. 075.8781731 (da concordarsi con il R.U.P. tel 075.8781702 / 075.8781701) indicando altresì: nome, cognome e dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo e il numero di p.e.c. o di fax a cui indirizzare la convocazione.
3. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da parte dei seguenti soggetti:
  - legale rappresentante delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive riconosciute;
  - titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa offerente (o da loro delegati);
  - in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi, da parte del legale rappresentante del soggetto capogruppo o futuro capogruppo (o suo delegato);
  - personale dipendente munito di apposita delega.
 Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre in sede di sopralluogo i documenti atti a dimostrare la propria qualificazione.  
 Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da parte del legale rappresentante del concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.
4. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante; data e ora del sopralluogo saranno comunicati a mezzo p.e.c., e-mail o fax con almeno due giorni di anticipo.
5. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, che sarà sottoscritto anche dal R.U.P. a conferma dell'effettuato sopralluogo. *Tale attestazione di presa visione dei luoghi deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta della documentazione amministrativa.*

#### **Articolo 28 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. La procedura di cui al presente disciplinare verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.4, comma 2, della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.. Aggiudicatario sarà il soggetto che raggiungerà il punteggio maggiore.
2. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua ai sensi di legge.
3. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata a cura della Commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui al disciplinare di gara, mediante l'**assegnazione di 100 punti** ai seguenti criteri di valutazione ai sensi di quanto specificato nel disciplinare di gara:
  - 1) **Offerta Tecnica, max punti 80/100;**
  - 2) **Offerta Economica, max punti 20/100.**

## OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80/100

Sub-criteri di valutazione	Punteggio
<b>1. Qualità della proposta sportiva</b>	<b>max 30/80</b>
<b>1.1 Piano di utilizzo dell'impianto sportivo</b> (programma annuale delle attività che si prevede di realizzare e relative tipologie dell'utenza e orari d'uso dell'impianto): si valuterà la programmazione annuale per allenamenti e partite; la completezza e adeguatezza della programmazione, la pluralità di utilizzo, il massimo utilizzo dell'impianto	<b>20</b>
<b>1.2 proposta di altre iniziative ricreative e sociali di interesse pubblico rivolti ai cittadini praticabili straordinariamente e compatibili con l'uso programmato delle strutture:</b> si valuterà l'originalità, l'articolazione e la completezza della proposta	<b>10</b>
<b>2. Qualità della proposta gestionale</b>	<b>max 30/80</b>
<b>2.1 Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo</b> (descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, di approvvigionamento, di pulizia, di custodia e di vigilanza e delle attività relative al funzionamento tecnologico degli impianti sportivi): si valuteranno l'articolazione delle attività di manutenzione ordinaria sulle strutture, dei controlli sugli impianti tecnologici, le modalità di svolgimento dei servizi di pulizia, custodia, controllo e vigilanza e la frequenza in occasione dell'uso settimanale, delle partite e degli eventi sportivi	<b>20</b>
<b>2.2 Piano tariffario per l'utenza e Piano Economico-Finanziario:</b> si valuteranno la riduzione delle tariffe rispetto agli importi massimi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n.66/2015, e la completezza e la coerenza del piano economico-finanziario (analisi voci di costo e di ricavo)	<b>10</b>
<b>3. Esperienza e qualificazione nel settore della gestione di strutture sportive</b>	<b>max 12/80</b>
Verranno assegnati punti 12 (dodici) ai seguenti concorrenti: società ed associazioni sportive dilettantistiche; società sportive professionistiche; enti di promozione sportiva; discipline sportive associate; federazioni sportive nazionali riconosciute	
<b>4. Radicamento sul territorio</b>	<b>max 8/80</b>
Verranno assegnati punti 1 (uno) per ogni anno di svolgimento di attività sportiva nel territorio comunale	

L'attribuzione dei punteggi ai singoli sub-criteri contenuti nell'offerta tecnica (1.1, 1.2, 2.1, 2.2) avverrà assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno da parte di ciascun commissario, a ciascun elemento dell'offerta come meglio specificato nel disciplinare. La media di tali coefficienti verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio o sub-criterio specificato. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico nelle parti di valutazione discrezionale (1.1-1.2-2.1-2.2):

Ottimo 1,0

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6  
Non completamente sufficiente 0,5  
Insufficiente 0,3  
Appena valutabile 0,2  
Non valutabile 0,0

Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub criterio.

Per gli elementi dell'offerta tecnica 3 e 4 l'assegnazione del punteggio avverrà con metodo diretto secondo quanto sopra riportato.

#### **OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20/100**

L'offerta economica dovrà essere espressa mediante l'indicazione del canone in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) come indicato al precedente articolo 6 nel bando di gara e come meglio specificato nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte condizionate ovvero in diminuzione. Al concorrente che avrà offerto l'importo più alto verrà assegnato il massimo punteggio di venti punti. Per le altre offerte si procederà con sistema proporzionale applicando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times \frac{C_i}{C_{\max}}$$

dove:  $P_i$  = punteggio del concorrente i-esimo;  
 $P_{\max}$  = 20 (punteggio max)  
 $C_i$  = offerta del concorrente i-esimo;  
 $C_{\max}$  = offerta più alta;

4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata congrua, ai sensi di legge.

5. L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica. In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà per sorteggio.

#### **Articolo 29 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003**

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", la Stazione Unica Appaltante illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla presente procedura di gara e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto, ed utilizzati per l'espletamento da parte della Stazione Unica Appaltante delle connesse funzioni istituzionali, ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente Bando. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l'utilizzo di procedure manuali, informatizzate, telematiche ed avverrà presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante. I dati personali potranno essere forniti:

- al personale interno dell'amministrazione interessato al procedimento di gara;



- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché della normativa regionale vigente in materia di accesso;

- ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione quali l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, l'Ufficio del Registro, l'Agenzia delle Entrate ed essere diffusi mediante pubblicazione all'Albo, via Internet, Bollettino Ufficiale della Regione Umbria etc.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati "dati giudiziari" come definiti nell'art.4 del d.lgs 30.06.2003 n.196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi della legge n.109 dell'11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 30.08.2000 n.554. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti.

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull'Albo Pretorio della Provincia di Perugia, così come in ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara quando esso non sia strettamente necessario.

2. Si informano i concorrenti che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, e che l'eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l'esclusione dalla procedura di gara medesima.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore.

3. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia di Perugia, (tel. 075/36811). I moduli per la relativa istanza potranno essere reperiti presso gli "Sportelli per il Cittadino" della Provincia di Perugia.

#### **Articolo 30 – RISPETTO LEGGE 190/2012 E S.M.I.**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura di gara, devono espressamente dichiarare: - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale previsione è prevista dalla normativa a pena di esclusione.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i. e dell'art.1456 del Codice Civile, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità, allegato al presente Capitolato a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) costituisce causa di esclusione dalla gara.

#### **Articolo 31 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E DISPOSIZIONI FINALI**

1) La partecipazione alla procedura di cui al presente capitolato comporta, da parte dei concorrenti, la totale e incondizionata accettazione delle disposizioni e delle condizioni tecniche, economiche, finanziarie ed operative della concessione contenute nel presente Capitolato nonché di quelle del bando di gara e del Disciplinare di gara e dei relativi allegati al presente a formarne parte integrante e sostanziale.

2) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida e congrua. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è

effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata congrua, ai sensi di legge.

- 3) La valutazione delle offerte verrà demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Unica Appaltante secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 4) L'offerta deve essere legalizzata con n.1 marca da bollo da euro 16,00. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.;
- 5) Non saranno ammesse offerte condizionate o in diminuzione, ma solo in aumento rispetto alla fissata base d'asta. Sono considerate nulle e pertanto non sono ammesse alla procedura offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi alle presenti prescrizioni.
- 6) Nel caso che siano state presentate più offerte fra loro uguali ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto un punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- 7) L'aggiudicazione al soggetto primo in graduatoria sarà condizionata agli accertamenti ed alle verifiche in merito ai requisiti dichiarati. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Unica Appaltante procede: all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la procedura, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione;
- 8) L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario mentre il Comune di Collazzone solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare la convenzione gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni;
- 9) L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Affari Generali Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Collazzone. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di ammissione, da esperirsi nelle forme e modi di legge;
- 10) La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs.163/2006;
- 11) E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello Perugia;
- 12) La Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante e pertanto in accordo col Comune di Collazzone, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute e comprovate necessità di pubblico interesse della stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
- 13) In caso di gara deserta, il concessionario verrà individuato mediante affidamento diretto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 c.c., il legale rappresentante del Concessionario dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 del presente Capitolato.

Per esplicita accettazione

---

(Timbro e firma del legale rappresentante)

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Collazzone e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l'esclusione dalle gare. Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Collazzone. Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Collazzone e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Collazzone impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune di Collazzone si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune di Collazzone qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Collazzone, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in 43 oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Collazzone nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Collazzone per 5 anni.


Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Comune di Collazzone e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

IL SINDACO

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA  
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DI AREA



**TARIFFE MASSIME PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE IN COLLAZZONE CAPOLUOGO  
(Deliberazione di Giunta Comunale n.66/2015)**

<b><u>TARIFFE MASSIME</u> PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI COLLAZZONE CAPOLUOGO</b>	
Uso campo da calcetto:	
€ 48,00	giorno
€ 54,00	notte
€ 24,00	giorno senza docce
€ 30,00	notte senza docce
€ 210,00	pacchetto cinque partite
Uso campi da tennis:	
€ 12,00	singolo giorno 1h
€ 19,00	doppio giorno 1h
€ 14,00	singolo notte 1h
€ 24,00	doppio notte 1h
utilizzo gratuito da parte delle scuole del territorio comunale, compatibilmente con il calendario sportivo delle attività organizzate dal gestore dell'impianto, ed utilizzo gratuito da parte del Comune per lo svolgimento di eventuali eventi e manifestazioni da questo organizzate in numero massimo di dieci giornate all'anno	